

CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

Le principali novità introdotte dal "*Decreto Correttivo*" e dal "*Decreto Omnibus*"

CIRCOLARE | 6 settembre 2024

Milano, 6 settembre 2024

CIRCOLARE

OGGETTO: Le principali novità introdotte dal "*Decreto Correttivo*" e dal "*Decreto Omnibus*"

01. Premessa

Con la pubblicazione sulla G.U. del 5.08.2024, n. 182, del D. Lgs. n. 108/2024 (c.d. "***Decreto Correttivo***"), rubricato "*Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale*", sono state apportate modifiche e integrazioni ai decreti legislativi emanati nell'ambito delle disposizioni attuative della riforma fiscale introdotta con la Legge Delega n. 111/2023.

Il *Decreto Correttivo* è entrato in vigore dal giorno 6.08.2024 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Inoltre, con la pubblicazione sulla G.U. del 9.08.2024, n. 186, del D.L. n. 113/2024 (c.d. "***Decreto Omnibus***"), sono state introdotte nuove "*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*", in vigore dal 10.08.2024 (giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto).

Ricordiamo che il *Decreto Omnibus* è oggetto di conversione entro i 60 giorni successivi alla sua pubblicazione e il testo di legge definitivo *post* conversione potrà subire modifiche nel corso del relativo iter.

Di seguito sono riportate e analizzate, in sintesi, le principali misure di carattere fiscale di interesse per le imprese e le persone fisiche introdotte da entrambi i provvedimenti normativi di nuova emanazione.

02. Le principali novità introdotte dal "*Decreto Correttivo*"

Argomento	Le novità
Modifica dei termini di presentazione dei modelli dichiarativi (articolo 2, comma 6, lett. a)	L'**articolo 2, comma 6, lett. a)**, del *Decreto Correttivo* ha modificato l'articolo 11 del D. Lgs. n. 1/2024, emanato in riforma della normativa in materia di adempimenti tributari, e ha disposto il **differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali**. In particolare, viene **posticipato**: • al **31 ottobre** (rispetto all'originario termine del 30 settembre disposto dal D. Lgs. n. 1/2024), il termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, a decorrere dall'anno 2024; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (rispetto al precedente termine dell'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta), e, quindi, al **31 ottobre** per i soggetti "solari"; • al **15 aprile** (rispetto all'originario termine del 1° aprile disposto dal D. Lgs. n. 1/2024), il termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770, a decorrere dall'anno 2025.
Estensione del termine per la definizione degli avvisi bonari (articolo 3)	L'**articolo 3** del *Decreto Correttivo* **estende da 30 a 60 giorni il termine entro il quale è possibile procedere alla definizione delle comunicazioni bonarie emesse a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazion**i e beneficiare della riduzione delle sanzioni comminate per le violazioni riscontrate. Pertanto, per poter fruire della riduzione delle sanzioni, il versamento dell'importo dovuto o della prima rata dello stesso dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria. Viene, altresì, **esteso da 30 a 60 giorni il termine per fornire gli eventuali chiarimenti** richiesti a seguito della ricezione della comunicazione bonaria.

	Il nuovo termine di 60 giorni troverà applicazione con riferimento alle comunicazioni bonarie elaborate **a partire dal 1° gennaio 2025**.
Modifica della disciplina sulla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche (articolo 6)	Prima di analizzare le modifiche apportate dal *Decreto Correttivo* alla disciplina sulle **modalità di determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973** (c.d. "*redditometro*"), occorre ricordare che tale forma di accertamento è basata: • sulle spese sostenute dal contribuente nel corso del periodo d'imposta; • sull'imputazione presunta di un reddito derivante dal sostenimento (ipotetico) di spese, oppure dal possesso di determinati beni, come un immobile o un'autovettura (anche se, per assurdo, per il loro mantenimento non siano state sostenute spese). L'**articolo 6** del *Decreto Correttivo* ha parzialmente modificato la disciplina del "redditometro" stabilendo **che la determinazione sintetica del reddito può avvenire a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT**. Secondo la precedente disciplina, invece, per poter procedere mediante accertamento sintetico, era sufficiente che si verificasse uno scostamento di un quinto tra il reddito dichiarato e il reddito accertabile sinteticamente. Il contribuente potrà, comunque, **fornire prova contraria** dimostrando che: • il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla base imponibile o provenienti da parte di soggetti diversi dal contribuente; • le spese attribuite hanno un diverso ammontare; • la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.

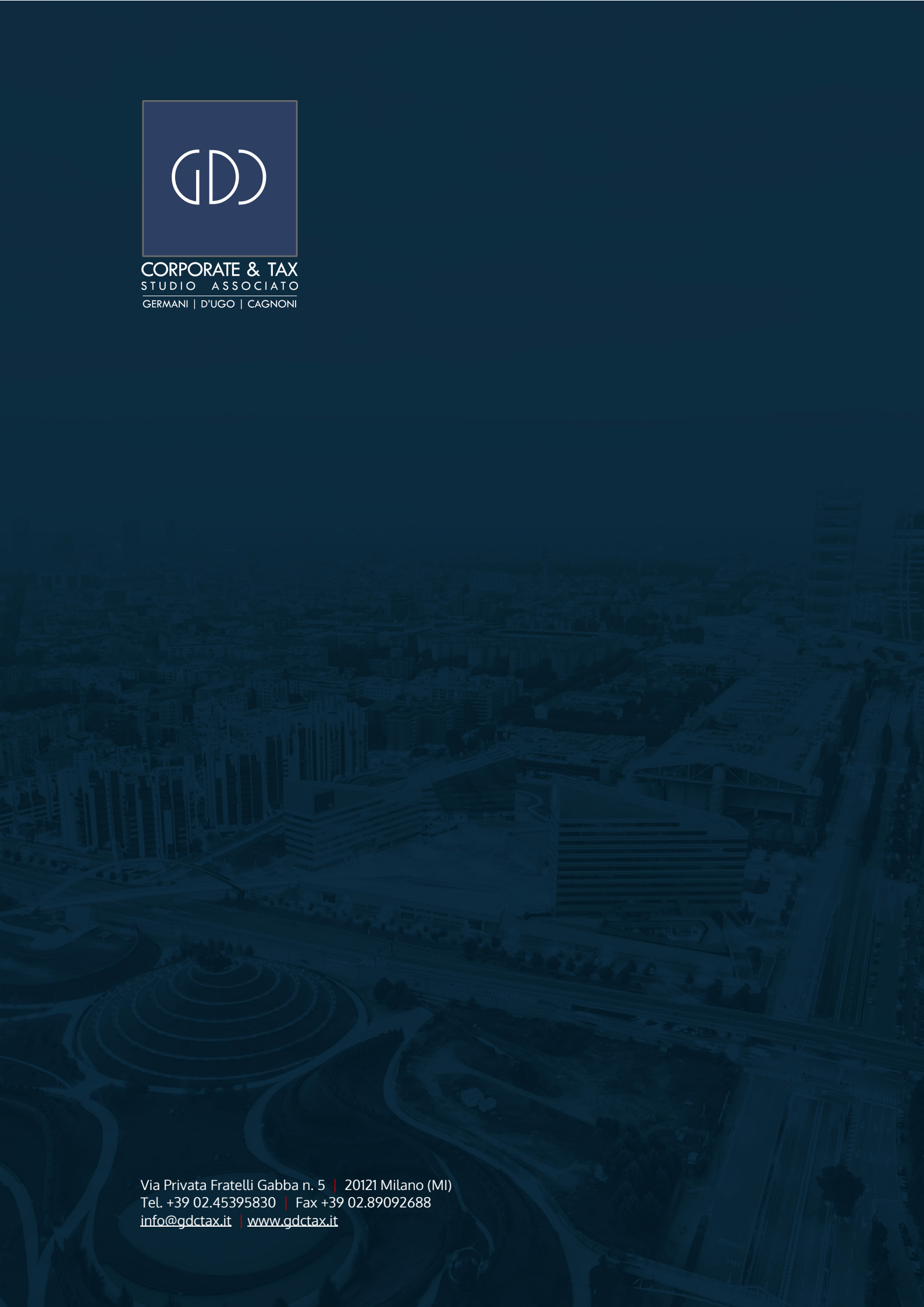
03. Le principali novità introdotte dal "*Decreto Omnibus*"

Argomento	Le novità
Incremento dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero dai "neo residenti" (articolo 2)	L'**articolo 2** del Decreto *Omnibus* ha **incremento da 100.000,00 euro a 200.000,00 euro l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 24-*bis*, commi 1 e 2, del TUIR, sui redditi prodotti all'estero** (a prescindere dal loro importo) **dalle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia** e che esercitano la specifica opzione per l'assoggettamento alla tassazione sostitutiva nel quadro NR della propria dichiarazione dei redditi (c.d. "*neo residenti*"). La nuova imposta sostitutiva si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale ai fini dell'articolo 43 del Codice civile **successivamente alla data del 10 agosto 2024**.
Proroga del termine per il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la regolarizzazione del magazzino (articolo 7, commi 1 e 2)	Occorre, preliminarmente, ricordare che l'articolo 1, commi 78-85, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), ha introdotto la possibilità, per gli esercenti attività di impresa che adottano i princìpi contabili nazionali, di **regolarizzare le esistenze iniziali di magazzino alla data dell'1.01.2023**, determinandone la corretta valutazione alla giacenza effettiva, mediante l'eliminazione in contabilità di esistenze iniziali (di quantità o valori superiori a quelli effettivi) e/o mediante l'iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse. La regolarizzazione del magazzino ai valori effettivi determina il versamento dell'IVA (se dovuta), calcolata secondo le modalità disposte dalla normativa, e di un'imposta sostitutiva (dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap) del 18% da applicarsi sul valore eliminato, aumentato di un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, individuato dal D.M. 24.6.2024. Le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo: • la prima rata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2023;

	• la seconda rata entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta 2024. In questo contesto, l'**articolo 7, comma 1,** del *Decreto Omnibus* ha **prorogato al prossimo 30.09.2024 il termine per il versamento della prima rata delle imposte dovute per la regolarizzazione del magazzino**, ma **soltanto** per i soggetti per i quali il termine per il versamento delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023, **scade entro il prossimo 29.09.2024**. Viene previsto, inoltre, che, **se in applicazione di tale proroga, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30.09.2024**. Inoltre, il **comma 2** stabilisce che, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30.09.2023 scade entro la data del 29.09.2024, **la regolarizzazione del magazzino potrà essere effettuata entro il 30.09.2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo**.
Proroga del termine per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (articolo 7, comma 3)	L'**articolo 7, comma 3**, del *Decreto Omnibus* ha **prorogato dal 30.06.2024 al 30.11.2024 il termine entro il quale i contribuenti possono optare per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e quotate e dei terreni agricoli e edificabili, posseduti alla data dell'1.01.2024**, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 52, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024). Rimane invariata l'aliquota al 16% dell'imposta sostitutiva calcolata sul valore rivalutato delle partecipazioni e dei terreni risultante dalla perizia. Tenuto conto che, entro il termine previsto per beneficiare della rivalutazione, deve essere effettuato il versamento della prima rata o dell'intera imposta sostitutiva dovuta, come previsto dalla normativa, in questo contesto, la proroga introdotta dal *Decreto Omnibus* determina, in caso di opzione per il pagamento rateale, **il differimento anche del**

	termine di versamento anche delle rate successive alla prima, che slittano, rispettivamente, dal 30.06.2025 al 30.11.2025 e dal 30.06.2026 al 30.11.2026, maggiorate degli interessi calcolati in ragione del 3% annuo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

Via Privata Fratelli Gabba n. 5 | 20121 Milano (MI)
Tel. +39 02.45395830 | Fax +39 02.89092688
info@gdctax.it | www.gdctax.it